



ORDINANZA MUNICIPALE a tutela dell'ordine, della quiete e della salute pubblica

Il Municipio di Camorino, a tutela dell'ordine, della quiete e della salute pubblica, visto l'art. 107 cpv. 2 lett. a) e b) LOC

ordina

Art. 1

Divieto generale di provocare rumori molesti

Sono vietati i rumori causati senza necessità alcuna o dovuti a difetto di precauzione e suscettibili di turbare la quiete e l'ordine pubblico.

In particolare sono vietati i tumulti, gli schiamazzi, i canti smodati, gli spari e i rumori e i suoni di ogni genere emessi da apparecchi o mezzi meccanici.

Il divieto è esteso alle vie ed alle aree pubbliche nonché alla proprietà privata all'interno e in vicinanza dell'abitato.

Restano pure riservati i disposti della legge sull'ordine pubblico, delle legge federale sulla circolazione stradale, della legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio, della legge sugli esercizi pubblici, nonché delle altre leggi, regolamenti e ordinanze che disciplinano la materia.

Art. 2

Quiete notturna

E' vietato disturbare la quiete notturna mediante azioni di qualsiasi genere.

Tale norma si applica anche all'esecuzione di lavori di qualsiasi genere tra le ore 19.00 e le ore 07.00, qualora ciò arrechi pregiudizio a terzi.

L'autorità comunale può concedere in casi particolari delle deroghe; essa prescrive pure le misure di protezione che dovranno essere adottate.

Art. 3

Domenica e giorni festivi

Qualsiasi attività eccessivamente rumorosa è vietata la domenica e durante i giorni festivi infrasettimanali.

Art. 4

Artigianato e industria

Il lavoro artigianale e industriale, come pure l'uso di attrezzi, macchine, apparecchi e dispositivi di ogni genere sottostanno alle seguenti prescrizioni:

- a) tutti i miglioramenti e accorgimenti che la tecnica offre devono essere adottati.
- b) è vietato eseguire lavori all'aperto mediante l'uso di macchinari stabili o semoventi che producono rumore eccessivo, come ad esempio seghe circolari per legno e metalli.
Deroghe potranno essere concesse dall'Autorità comunale su richiesta scritta e motivata.

Art. 5

Lavori edili

Ai lavori edili si applicano le disposizioni in vigore della legge edilizia, del regolamento di applicazione della legge edilizia, della legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario.

Art. 6

Lavori agricoli e di giardinaggio

Macchine e attrezzature agricole e da giardino (tagliaerba, atomizzatori, ecc.), sono ammesse solo se munite di silenziatori efficaci .

Questi lavori sono comunque vietati dalle ore 20.00 alle ore 07.00 nei giorni feriali e dalle ore 20.00 alle ore 09.00 nei giorni festivi.

Rimangono riservate le disposizioni cantonali e federali in materia.

Art. 7

Canti e schiamazzi

Durante le ore notturne, segnatamente dopo le ore 23.00, non sono ammessi i canti e gli schiamazzi sulla pubblica via.

E' riservata l'applicazione delle norme della legge sull'ordine pubblico che reprimono gli schiamazzi notturni.

Art. 8

Fuochi d'artificio, petardi, ecc.

L'accensione di fuochi d'artificio e il loro lancio, lo sparo di petardi, bombette, mortaretti, ecc. sono vietati su tutto il territorio giurisdizionale del Comune.

Deroghe al presente disposto potranno essere concesse dal Municipio.

Art. 9

Penalità

Ove non siano applicabili altre disposizioni, le contravvenzioni alla presente ordinanza sono passibili di una multa da fr. 50.- a fr. 2'000.-

La procedura contravvenzionale è retta dagli art. 145 e segg. LOC

Art. 10

Norme abrogative

La presente ordinanza, con la sua entrata in vigore, abroga tutte le disposizioni precedenti in materia.

Art. 11

Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore non appena trascorsi i termini di esposizione.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco: Il Segretario:

Vincenzo Mozzini Stelio Ghisletta